

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 26 DEL 11-04-2016**

**Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONI.-**

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di Aprile, alle ore 21:12, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO QUERCI SIMONA SANTUCCI LUCA MARCANTI MICHELA SPINELLI GIANFRANCO FASSIO LEONELLO FEDI DANIELE MONTINI MASSIMILIANO CATALANO GIANFILIPPO MENCHETTI ELISABETTA DAGHINI ROBERTO GORBI FEDERICO BARDELLI ROBERTO BARDELLI ELENA	GARGINI ARIANNA BOLOGNINI ERMANO RAFANELLI PATRIZIO

Assegnati n. 17 Presenti n. 14  
In carica 17 Assenti 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il [Dott. Fernando FRANCIONE](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Daghini, Catalano, Bardelli E.

La seduta e' [pubblica](#)

Dibattito: vedi allegato;

Durante la discussione si è allontanato momentaneamente il Sindaco e la seduta è stata presieduta dal Vice-Sindaco Querci Simona;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 nr. 214 e successive modificazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011;
- che, ai sensi dell'art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs, nr. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- che l'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013, nr. 147 -Legge di stabilità 2014, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che il comma 703 dell'art. 1 della sopra citata Legge stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con propria deliberazione nr. 27 del 21.05.2014;

Vista la propria deliberazione nr. 35 del 30.07.2015 con la quale sono state confermate aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1 gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Visto, quanto disposto dal comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica la tassazione IMU dei terreni agricoli, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze nr. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Considerato che, nella suddetta Circolare nr. 9/1993 il Comune di Serravalle Pistoiese risulta un comune parzialmente delimitato (PD), e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale delimitazione e di tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina dell' IMU sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per l'abitazione

principale.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1 %, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Visti i nuovi criteri di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato, dettati dall'art. 1 comma 10 della più volte citata Legge nr. 208/2015 (Legge stabilità 2016), si ritiene opportuno determinare una aliquota agevolata all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) stabilendo la suddetta aliquota nella misura dello 0,50% e di confermare le altre aliquote nonché la detrazione per l'abitazione principale relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nella stessa misura dell'anno 2015, ovvero:

- . ALIQUOTA DI BASE 0,96%;
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50%;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI DI CATEGORIA "A" (ESCLUSO A/1IO) SFITTI E/O A DISPOSIZIONE 1,06%;
- ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 0,96%;
- . ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGEDI PASSIVI I.R.E.S 0,96%
- . ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,96%;
- . DETRAZIONE per abitazione principale e relative pertinenze €. 300,00.

Visto il comma 169 dell'art. I della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il D.M. 01 marzo 2016 pubblicato in GU nr. 55 del 07.03.2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 , nr. 214, e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13 -bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Prima della votazione si allontanano i Consiglieri Bardelli Roberto e Bardelli Elena

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0 ed astenuti nr.1 (Gorbi), resi in forma **palese** dai nr. 12 consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1) di determinare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazione per l'imposta municipale propria (I.M.U.):

- ALIQUOTA DI BASE 0,96%;
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50%;
- . ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7) 0,50%;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI DI CATEGORIA "A" (ESCLUSO A/10) SFITTI E/O A DISPOSIZIONE. 1,06%;
- ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 0,96%;
- . ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI PASSIVI I.R.E.S 0,96%;
- . TERRENI AGRICOLI 0,96%;

2) di confermare nella misura di € 300,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. nr. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22.12.2011.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Eugenio Patrizio MUNGAI

Il Segretario Comunale  
Dott. Fernando FRANZIONE